

IMPOSTE INDIRETTE

Web tax

di **EVOLUTION**



L'imposta sulle transazioni digitali è disciplinata dalla Legge 205/2017, fatta pari al 3% sui corrispettivi delle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici". L'imposta si applicherà dal 2019.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Altre imposte", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'applicazione dell'imposta secondo quanto previsto dall'art. 1, co.1011 e ss. della L. 205/2017.

È necessario precisare che **la web tax non è una tassa** come erroneamente si potrebbe pensare bensì un'**imposta**, lo conferma il dettato normativo del comma 1011 definendola "*imposta sulle transazioni digitali*".

La *web tax* è dovuta solo se la transazione è effettuata nei confronti:

- di soggetti residenti nel territorio dello stato individuati all'[articolo 23 comma 1 del D.P.R. 600/1973](#) (i **sostituti d'imposta** tra cui imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non commerciali ecc.);
- di una **stabile organizzazione** di un soggetto non residente.

La norma prevede espressamente che non sono soggette alla web tax le prestazioni effettuate nei confronti:

- dei soggetti in regime forfetario ([articolo 1 comma 54 ss. L. 190/2014](#));
- i contribuenti minimi ([articolo 27 D.L. 98/2011](#)).

L'imposta in questione è dovuta in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, in questo senso "*si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata,*

corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione". Tuttavia, per l'individuazione delle prestazioni occorrerà attendere il D.M. attuativo della disciplina.

La Web tax verrà applicata in misura al 3% sul valore della singola transazione. Tale valore è dato dal corrispettivo dovuto per le prestazioni al netto dell'Iva, prescindendo dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, **con obbligo di rivalsa** sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura di non superare i limiti di transazioni delle 3.000 unità. I medesimi committenti versano l'imposta entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento del corrispettivo, ai sensi del [comma 1014 dell'articolo 1 L. 205/2017](#).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design: Evolutio, Grafico / Freepik